



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO

Ordinanza n. 110 del 20/08/2025

/

Oggetto: PROVVEDIMENTO VIABILISTICO TEMPORANEO IN VIA E. MACCAZZOLA, VIA CADORE, VIA SAN FRANCESCO, VIA SAN CARLO, VICOLO MADONNINA E VIA G. BRUSA CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E TRAFFICO REGOLATO DA MOVIERI O DA IMPIANTO SEMAFORICO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA OVE NECESSARIO DAL GIORNO 25/08/2025 FINO AL GIORNO 19/09/2025 DALLE ORE 07:30 ALLE 17:30 ED IN OGNI CASO SINO A TERMINE LAVORI, PER "LAVORI DI REALIZZAZIONE POSA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE"..

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RICHIAMATO Il Decreto Sindacale n. 09 del 27/02/2025, con il quale è stato attribuito l'incarico di E.Q. ex artt. 16 e ss CCNL – Comparto Funzioni Locali, anche per l'Area Polizia Locale e Servizio Protezione Civile;

VISTA l'autorizzazione rilasciata alla società "FIBERCOP S.P.A." in data 13/03/2025, prot. 5479/2025, inerente la manomissione della sede stradale per la realizzazione sul territorio di Malnate di nuove infrastrutture e relativi apparati di accesso telematici, in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload ("Piano Italia a 1 Giga _ PNRR");

VISTA la richiesta corredata delle vie oggetto di intervento, pervenuta con prot. 17635, in data 13/08/2025, da parte della società "SOLETO S.P.A.", con sede in Via Don Minzoni n.1 – 20158, Milano, intesa ad ottenere ordinanza di modifiche alla viabilità (**dal 25/8/2025 al 19/09/2025**), per i motivi in oggetto;

RAVVISATA la necessità, nel pubblico e generale interesse, di provvedere all'adozione di appositi provvedimenti viabilistici atti a garantire l'incolumità delle persone;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 20, 26 e 37, del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii. ("Nuovo Codice della Strada"), nonché il relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495/1992;

VISTI gli artt.107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

l'istituzione con segnaletica verticale/orizzontale temporanea di cantiere, con le seguenti prescrizioni:

- Restringimento carreggiata con eventuale istituzione di senso unico alternato, regolato da movieri e all'occorrenza da impianto semaforico e divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, ove necessario, nelle vie sotto indicate:

- VIA EMILIO MACCAZZOLA
- VIA CADORE
- VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI
- VIA VIA SAN CARLO
- VICOLO MADONNINA
- VIA GIUSEPPE BRUSA

Ovvero quanto sopra, nei tratti di strada interessati dai lavori, mediante l'emanazione di :

"PROVVEDIMENTO VIABILISTICO TEMPORANEO IN VIA E. MACCAZZOLA, VIA CADORE, VIA SAN FRANCESCO, VIA SAN CARLO, VICOLO MADONNINA E VIA G. BRUSA CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E TRAFFICO REGOLATO DA MOVIERI O DA IMPIANTO SEMAFORICO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI, OVE NECESSARIO, DAL GIORNO 25/08/2025 FINO AL GIORNO 19/09/2025, DALLE ORE 07:30 ALLE 17:30, ED IN OGNI CASO SINO A TERMINE LAVORI, PER "LAVORI DI REALIZZAZIONE POSA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE".

Alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- L'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto, dovrà preventivamente posizionare specifica segnaletica stradale temporanea verticale ed orizzontale, indicante le opportune indicazioni/deviazioni temporanee;

- La prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale temporanea sopra descritta dovrà essere posata in loco **almeno 48 ore prima dell'intervento** a cura del richiedente-impresa esecutrice dei lavori, congiuntamente a relativa "segnaletica di preavviso informativo" diretta in particolare, alle attività commerciali interessate e ai cittadini residenti nelle vie interessate dai lavori in questione;

- dovrà essere garantita la presenza, durante l'esecuzione dei lavori, di un congruo numero di movieri, anche al fine della regolamentazione di eventuali "senzi unici alternati" temporaneamente istituiti durante l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 495/92;

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.P.R. 495/1992, in prossimità della testata del cantiere dovrà essere sempre apposto in loco apposito pannello (rif. Fig. II.382) recante le indicazioni di cui alla succitata norma, ovvero: ente proprietario della strada, estremi della presente ordinanza viabilistica.

denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine previsto dei lavori, recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere;

Dovrà essere comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso e il passaggio pedonale in condizioni di sicurezza.

Il presente provvedimento entrerà in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea di cantiere prevista dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.) e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alla cui messa in opera provvederà il richiedente-impresa esecutrice dei lavori, che dovrà provvedere altresì a mantenere in piena efficienza e visibilità, anche notturna, la medesima segnaletica, oltre che le relative barriere, ai sensi dell'art. 21 del C.d.S. e dell'art. 36 del D.P.R. 495/1992;

La medesima impresa esecutrice è da intendersi unica e sola responsabile civilmente e penalmente di ogni eventuale danno a cose o persone, derivanti dalla mancata osservanza delle norme-prescrizioni suddette e in generale, delle altre norme che regolamentano i cantieri di lavoro sulle strade. Per tutto ciò che non è esplicitamente elencato sopra, l'impresa esecutrice dei lavori ha l'obbligo di attenersi alle norme contenute nel C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione riguardanti i lavori in sede stradale (art. 30 e successivi), oltre che alle norme di cui al succitato D.M. del 10/07/2002.

- Il personale comandato all'esecuzione dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 43 del medesimo Codice, potrà decidere, in caso di comprovata necessità, l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto;
- I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti ai servizi di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
- E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.

Il presente atto viene trasmesso all'impresa esecutrice dei lavori, all'Ufficio Tecnico Comunale ed agli altri enti interessati.

MODALITA' DI RICORSO

~~~~~ Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 241/1990, ai sensi della legge n. 1034/1971, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

**Diritto di accesso e di informazione dei cittadini. Autorità emanante: Comune di Malnate (VA) - Comando Polizia Locale; Responsabile del procedimento amministrativo- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale Malnate - Servizio Viabilità, Piazza V. Veneto n. 2, 21046 Malnate (VA), tel. 0332275252**

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area  
(MUNARO ALFONSO MICHELE)  
con firma digitale**